

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1930-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 maggio 1962*

*modificato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 settembre 1962 (V. Stampato n. 3856)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(SEGNI)

**e col Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 settembre 1962*

Modifiche alla legge 25 luglio 1952, n. 1127 e alla legge 15 gennaio 1955, n. 487, relative al Centro italiano dei viaggi di istruzione degli studenti

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e l'articolo 2 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti dall'articolo seguente:

« Il C.I.V.I.S. è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 13 membri, dei quali:

a) 5 designati dal Ministro della pubblica istruzione;

b) 3 designati dal Ministro degli affari esteri;

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

*Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

c) 1 designato dal Ministro dell'interno;  
d) 1 designato dal Ministro del tesoro;  
e) 2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui 1 designato dalla 2<sup>a</sup> Sezione del Consiglio stesso;

f) 1 in rappresentanza dell'Unione nazionale universitaria rappresentativa italiana (U.N.U.R.I.).

Il Consiglio dura in carica un triennio ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello degli affari esteri.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente articolo. Il vice Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti ».

#### Art. 2.

Il contributo annuo previsto dall'articolo 4 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1955, n. 487, viene elevato a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ed a 50 milioni per la parte iscritta nel bilancio del Ministero degli affari esteri.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1961-62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui filati di fibre tessili e, per l'esercizio 1962-63, mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

c) *identica*;  
d) *identica*;  
e) *identica*;

f) 1 studente universitario, designato dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative studentesche universitarie.

*Identico.*

*Identico.*

#### Art. 2.

*Identico.*